



26 novembre 2025

Ai membri della X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati  
e p.c. ai capigruppo alla Camera dei Deputati

## **Oggetto: Considerazioni e raccomandazioni di FAIR e Campagna Abiti Puliti sul Capo VI C.2673 (DDL PMI)**

### **Contenuto e finalità del Capo VI del DDL in discussione**

Il Capo VI di cui al disegno di legge annuale per la promozione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (C.2673), già approvato al Senato, introduce un *regime volontario di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda* con l'obiettivo di garantire legalità, tracciabilità e correttezza in materia di lavoro e legislazione sociale lungo tutta la catena produttiva (art. 26, co. 1).

Considerazioni: il settore moda italiano sta attraversando un momento delicato. Le indagini della procura di Milano degli ultimi due anni hanno dimostrato il ricorso strutturale all'utilizzo e sfruttamento di manodopera irregolare e razzializzata nelle catene di subappalti al cui vertice si collocano le case di moda. A queste ultime, che decidono unilateralmente i volumi, i tempi di consegna, il prezzo per la commessa e i termini di pagamento, viene contestato il reato di agevolazione colposa del caporalato perché è stato dimostrato che esse non possono non sapere che i fornitori ricorrono sistematicamente a subappalti irregolari, non avendo la sufficiente capacità produttiva per evadere gli ordini e dovendo accettare prezzi di commessa troppo bassi per ottenerne di nuovi; talvolta la conoscenza delle gravi situazioni in cui versano le fabbriche da parte dei brand è diretta perché i loro manager visitano queste fabbriche per i controlli di qualità.

Il Capo VI è stato introdotto tramite un emendamento nel corso della discussione in seno alla IX Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in seguito all'emersione di fatti di cronaca che hanno coinvolto alcune importanti case di moda italiane, ma è evidente che **l'inserimento di un dispositivo specifico per un singolo comparto produttivo in un disegno di legge che si applica a tutte le PMI è una decisione legislativa incongrua.**

Le finalità espressamente richiamate dall'articolato, e cioè *garantire legalità, tracciabilità e correttezza in materia di lavoro e legislazione sociale lungo tutta la catena produttiva*, permettono di comprendere la serietà dei problemi sottesi e la necessità urgente di rimediare alle violazioni che ogni giorno si verificano nelle filiere tessili in Italia. La certificazione introdotta dal Capo VI non raggiunge tali finalità non solo per il suo contenuto (si veda *infra*), ma anche perché sono



Member of  
the World  
Fair Trade  
Organization

fair \_ società cooperativa sociale \_ Via XX Settembre 34/10A \_ 16121 Genova  
\_ italy \_ tel. +39 0102091376 \_ [www.faircoop.it](http://www.faircoop.it)  
p.iva 01585470998 \_ albo società cooperative n° A167241

---

**finalità così importanti e critiche che non possono essere comprese in 5 articoli aggiunti a un DDL che si concentra su altro.**

**Raccomandazioni:**

- 1) eliminare del tutto il Capo VI dall'atto Camera C.2673;**
- 2) intraprendere una riforma *ad hoc* del settore ispirata ai principi della transizione giusta ai sensi degli artt. 36 e 41 della Costituzione.**

In alternativa, si consideri quanto segue.

**Requisiti e controlli per ottenere la certificazione**

Dal momento che la certificazione riguarda la filiera e non una singola impresa, prodotto o processo produttivo, l'intero Capo VI si applica alle società capofila, ai fornitori di filiera e ai sub-fornitori, descrivendo la catena di soggetti collegati da rapporti contrattuali o sub-contrattuali finalizzati alla realizzazione di prodotti del settore TAC (tessile abbigliamento, calzature) e pelletteria.

I requisiti per poter ottenere la certificazione unica sono di soglia molto bassa. Senza ripetere quanto già contenuto nell'articolato, ci preme sottolineare che la certificazione unica di conformità di filiera si può ottenere semplicemente rispettando le norme giuslavoristiche, penali e fiscali: fra le altre cose, non avere riportato condanne penali (fra cui per caporalato) o ricevuto sanzioni amministrative. I documenti che le imprese di filiera devono fornire a comprova di ciò sono documenti standard, che già sono ampiamente richiesti nelle procedure di *onboarding* dei fornitori. Quindi per ottenere di fare parte di una filiera certificata non viene chiesto nessuna misura concreta e proattiva di contrasto al caporalato o altro tipo di sfruttamento, né a fornitori<sup>1</sup> e subfornitori, che già firmano contratti in cui si impegnano a rispettare le norme e garantiscono di continuare a farlo, né alla capofila, che già introduce nei propri contratti richieste di impegno e documenti siffatti e ha già adottato un Modello 231 contenente considerazioni e per prevenire il rischio di caporalato (come richiesto dall'art. 29 comma 2).

Il controllo previsto per ottenere la certificazione è di soglia altrettanto bassa: si prevede che l'incarico sia affidato a un revisore o società di revisione legale che verifica la regolarità formale dei documenti pervenuti e rilascia, entro 60 giorni, la certificazione. Le imprese sono tenute ad aggiornare le informazioni e i documenti di loro competenza ogni 2 anni. Il revisore può chiedere alle imprese informazioni aggiuntive e procedere ad ispezioni.

**Considerazioni:** alla luce di quanto precede, per ottenere la certificazione non bisogna fare nulla di più che rispettare gli obblighi di legge già vigenti. E' del tutto evidente dunque che la certificazione, così come prevista, non è lo strumento adatto a perseguire le finalità di garantire legalità, tracciabilità e correttezza in materia di lavoro e legislazione sociale lungo tutta la catena produttiva. Anzi ha l'effetto contrario, perché a fronte di un adempimento documentale viene dato all'impresa uno strumento promozionale che non incide sulle pratiche commerciali nel settore ma mette un velo sopra ciò che realmente accade in fabbrica<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Per completezza si segnala un elemento positivo, che riguarda il contenuto dei contratti tra fornitori, perché esplicita che il contratto deve avere tutti gli elementi essenziali della fornitura, circostanza che nella pratica ad oggi non viene applicata. Anche in questo caso, tuttavia, la norma non fa che ripetere quanto è già previsto ai sensi della legge sulla subfornitura.

<sup>2</sup>Le indagini della Procura di Milano hanno rivelato che nel comparto moda il frequente ricorso a subfornitori abbia favorito l'occultamento di condotte di sfruttamento lavorativo (art. 603-bis c.p.) e di frode fiscale, pur all'interno di catene di fornitura formalmente regolari.

---

### **Raccomandazioni:**

3. I **contratti di approvvigionamento dovrebbero essere estesi a tutta la filiera** e contenere **l'obbligo per i brand capofila di esercitare *due diligence*** nei confronti di fornitori e subfornitori. Si propone di modificare in tal senso tutto il comma 1 dell'art. 29;

4. Sempre in considerazione delle buone pratiche di due diligence, l'art. 28 comma 6 dovrebbe **prevedere l'obbligo per la capofila, e non la facoltà, di contribuire ai costi sopportati dalle imprese di filiera per ottenere e mantenere la certificazione unica**. Si propone di modificare l'art. 28 comma 6 eliminando le parole *Con accordi collettivi tra le associazioni di categoria possono essere definite le modalità attraverso le quali* e lasciando solamente l'ultima parte del comma, e cioè *"Le società capofila contribuiscono ai costi sopportati dalle imprese di filiera per ottenere e mantenere la certificazione unica"*.

5. Il controllo della regolarità degli adempimenti volti alla certificazione dovrebbe essere gestito da soggetti sottoposti a un sistema di accreditamento pubblico ad hoc oppure direttamente a soggetti pubblici quali ad esempio l'Ispettorato del lavoro → si propone di modificare in tal senso l'art. 28 comma 2.

6. Date le pratiche di acquisto dei brand, fatte di consegne in tempi brevissimi e picchi di produzione, l'aggiornamento ogni due anni costituisce un tempo così lungo che rischia di creare zone d'ombra tra un controllo e l'altro, proprio nel lasso di tempo in cui possono consolidarsi le più odiose forme di sfruttamento. Per preservare l'effettività del sistema, andrebbe introdotto un meccanismo di monitoraggio periodico che superi la verifica documentale: tempestivo, con un approccio basato sulla valutazione e gestione del rischio, e in cui gli auditor possono fare ispezioni anche a sorpresa → si propone di modificare in tal senso l'art. 29 comma 1 lett. e).

### **Gli effetti escludenti ai fini 231 per le capofila**

Veniamo ora alla norma più pericolosa del DDL: l'art. 30, che permette alle capofila di "fruire degli effetti escludenti, in tema di responsabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in conseguenza degli adempimenti relativi all'adozione del modello organizzativo finalizzato all'ottenimento della certificazione unica di conformità". Ciò è molto grave perché modifica la natura del modello organizzativo e dell'impianto del d.lgs. 231/2001, la normativa che introduce sin dal 2001 in Italia la responsabilità amministrativa degli enti da reato, ivi compreso il reato di caporalato, introducendo una presunzione di conformità.

La norma dovrebbe, anzi, prevedere l'opposto, facendo salva l'applicazione del d.lgs. 231/2001 in modo esplicito, e cioè prevedere che, indipendentemente dall'appartenenza a una filiera certificata, il modello deve risultare idoneo, effettivamente applicato, integrato da flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, audit non programmati e un sistema disciplinare realmente operativo.

**Considerazioni: l'art. 30 integra un vero e proprio scudo penale che impedisce alle capofila di essere indagate per agevolazione colposa del caporalato.** Ciò si pone in netta antitesi con quanto è ormai un fatto noto, e cioè che le violazioni del diritto del lavoro nelle catene di subfornitura sono causate proprio dalle pratiche di acquisto delle capofila.

Si considerino poi gli effetti della certificazione: mentre per le PMI della filiera il vantaggio di questa certificazione risiede nel poterla utilizzare per finalità promozionali<sup>3</sup>, per la capofila il

---

<sup>3</sup> Che, in altre parole, consiste nel potere ottenere sempre più lavoro, alle stesse condizioni. Per le capofila la certificazione di conformità può migliorare l'aspetto reputazionale e perciò commerciale

---

vantaggio consiste non solo in questo ma soprattutto nel non essere coinvolta in procedimenti per agevolazione colposa del caporalato. In sostanza, un DDL che è intitolato alle PMI, anziché sostenerle con misure reali nella pratica solleva le committenti da ogni responsabilità nei loro confronti, e lascia proprio alle PMI il carico di costi e oneri per la messa in sicurezza delle filiere. Una sproporzione non da poco, una **eterogenesi dei fini** amaramente contenuta in un DDL che dovrebbe contenere misure di supporto alle PMI.

Raccomandazioni:

**7. Eliminare l'art. 30;**

8. Modificare l'art. 29 comma 2 includendo la seguente formulazione: *Gli adempimenti di cui al comma 2 e il rilascio della certificazione non esimono la capofila dall'applicazione del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai profili di responsabilità amministrativa degli enti da reato.*

Conclusioni

La certificazione di conformità della filiera della moda non aiuta le PMI a contrastare il caporalato perché non incide sulla prima causa strutturale dello sfruttamento e cioè le pratiche commerciali dei brand. Anzi, potrebbe anche avere l'effetto perverso di agevolarlo, perché le capofila potrebbero contare sull'art. 30 per adottare pratiche di acquisto ancora più aggressive e predatorie.

**Lo sfruttamento del lavoro nel settore moda italiano, anche nel lusso, è un problema reale che FAIR e la Campagna Abiti Puliti denunciano da decenni.** Un problema però che va risolto con misure proattive, di prevenzione e di controllo, non con misure cartolari che deresponsabilizzano i marchi committenti. **E' necessario eliminare il Capo VI dal DDL in discussione ed intraprendere una riforma del settore moda che guardi alla piena realizzazione degli artt. 36 e 41 della Costituzione, che introduca obblighi di due diligence e che intervenga sulle cause strutturali delle violazioni nella moda che sono le pratiche commerciali dei brand.**

Si resta a disposizione per ogni integrazione.

Distinti saluti,

Deborah Lucchetti

Coordinatrice nazionale Campagna Abiti Puliti

